



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 20/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori Magistrati:

Emma ROSATI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21395** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di FUSCO MARILYN, nata il

17.4.1973, a Finale Ligure (SV), c.f. FSCMYL73D57D600V, residente in

Montecatini Terme (PT), via Niccolò Paganini n. 17.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore, Cons.

Antonino Grasso, e il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore

generale dott. Adriano Gribaudo.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata in data 14 luglio 2023 la Procura regionale ha

convenuto in giudizio FUSCO MARILYN per sentirla condannare al

risarcimento, a favore della Regione Liguria, del danno ammontante, in via

	principale a euro 20.564,67 per spese illecite, oltre rivalutazione monetaria	
	dalla conclusione della condotta continuata (31.12.2011) all'ultimo indice	
	ISTAT disponibile al momento del sequestro, pari ad euro 4.524,23, per un	
	totale di euro 25.088,90, oltre ad euro 40.000,00 per danno all'immagine, per	
	un totale complessivo di euro 65.088,90, ovvero diversa e più elevata somma	
	ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione dal giudicato penale del 23.2.2022 e	
	successivi accessori.	
	Risulta dalla citazione che, sulla scorta di segnalazioni di danno della	
	Guardia di finanza (GdF) e della Procura della Repubblica di Genova nei	
	confronti di consiglieri regionali del gruppo consiliare "Di Pietro- Italia dei	
	Valori" (IDV), tra i quali l'odierna convenuta, per plurimi fatti di peculato (per	
	altro soggetto anche di falso) in relazione alla gestione dei contributi erogati	
	dalla Regione Liguria per gli anni 2010-2011-2012, la Procura, svolta	
	l'istruttoria di competenza e ravvisata una ipotesi di responsabilità	
	amministrativa, in data 16.2.2023 emetteva nei confronti dell'odierna citata	
	invito a fornire deduzioni, ritualmente notificato il 10.3.2023, cui seguiva il	
	deposito delle deduzioni difensive in data 13.4.2023. Per la Procura erariale le	
	deduzioni difensive svolte nella fase preprocessuale sarebbero infondate: -	
	l'eccezione di prescrizione, in considerazione dell'avvenuta costituzione del	
	danneggiato ente regionale quale parte civile nel processo penale, con	
	conseguente effetto sospensivo sino al giudicato penale. Inoltre, di fronte a fatti	
	illeciti dolosi (reati) connotati da doloso occultamento (atteso che nella	
	fattispecie sono stati contestati altresì artifici e raggiri) la prescrizione non	
	potrebbe che iniziare a decorrere dalla scoperta dei fatti illeciti dolosamente	
	occultati, da collocarsi non prima della richiesta di rinvio a giudizio, datata	
	2	

	21.11.2014; -la mancanza del danno e della sua dimostrazione, in	
	considerazione degli accertamenti svolti dal giudice penale; -l'assenza	
	dell'estremo subiettivo, in considerazione del vincolo risultante dal giudicato	
	dibattimentale di condanna penale; -il danno all'immagine (per la cui	
	sussistenza le spese per il ripristino del bene leso non costituirebbero un	
	requisito) essendo il <i>clamor</i> testimoniato dal materiale probatorio depositato;	
	-l'istanza di revisione della sentenza penale di condanna, atteso che la stessa	
	non è sfociata in un provvedimento di accoglimento.	
	Successivamente all'emissione dell'invito a dedurre, la Procura, avuta	
	confezza della consistenza della situazione patrimoniale della convenuta ed in	
	particolare la titolarità di immobili -dalle cui visure sono risultate plurime	
	trascrizioni pregiudizievoli ed emersa una rilevante esposizione debitoria, con	
	conseguente rischio di compromissione della possibilità di realizzazione del	
	credito erariale- formulava istanza per la concessione della misura cautelare	
	del sequestro conservativo, che veniva autorizzata con provvedimento	
	presidenziale datato 7 aprile 2023. Con ordinanza n. 19 del 16.5.2023 il giudice	
	designato confermava il decreto presidenziale di sequestro su tutte le quote	
	immobiliari di cui all'istanza, sino a concorrenza della somma di euro	
	65.088,90:	
	a) beni immobili e dei diritti reali immobiliari alla medesima appartenenti siti	
	nel Comune di OMISSIS (SV), tutti in comproprietà con OMISSIS e nei limiti	
	della quota di sua proprietà:	
	• a1) immobile identificato al catasto fabbricati al foglio omissis particella	
	omissis, subalterno n. omissis, sita in via omissis, rendita euro omissis,	
	Abitazione di tipo economico Cat. A3, di 4,5 vani, (titolarità di 1/3);	
	3	

	• a2) immobile identificato al catasto fabbricati al foglio omissis, particella omissis, subalterno n. omissis, sita in via omissis. rendita omissis, Box, rubricato in omissis, scuderie, rimesse, Cat. omissis, (titolarità di 7/24);	
	• a3) immobile identificato al catasto fabbricati al foglio omissis, particella omissis, subalterno n. omissis, sita in via omissis., rendita omissis Box, rubricato in omissis, scuderie, rimesse, Cat. C6, (titolarità di 1/3);	
	b) dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari alla medesima appartenenti siti nel Comune di omissis (SV), in comproprietà con omissis e nei limiti della quota di sua proprietà:	
	• b1) immobile identificato al catasto fabbricati al foglio omissis, particella omissis, sub. n. omissis, sita in via omissis, rendita di euro omissis, abitazione di tipo civile, Cat. A2, di 4,5 vani, (titolarità di 1/2);	
	c) dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari alla medesima appartenenti siti nel Comune di omissis in comproprietà con il coniuge:	
	• c1) immobile identificato al catasto fabbricati al foglio 16, particella 1455, sito in Via omissis, rendita di Euro omissis, Abitazione di tipo civile Cat. A2, di 11 vani, (titolarità di 1/2). A seguito della proposizione del reclamo da parte dell'interessata, il Collegio, con ordinanza n. 25 del 19.6.2023, rigettava il mezzo con conferma dell'ordinanza del G.D. n. 19/2023.	
	Per la Procura regionale sussisterebbe la responsabilità della convenuta. Dall'istruttoria svolta è infatti risultato che con sentenza del Tribunale di Genova, sez. II, 12.7.2017-9.10.2017, n. 3123, Fusco Marilyn (giudicata con altro soggetto) veniva ritenuta responsabile di vari episodi di peculato (capi 1 e 2, escluso fatto del primo alinea capo 2) e condannata alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione con condanna generica al risarcimento	
	4	

	dei danni cagionati alla Regione Liguria. La Corte di appello di Genova con	
	sentenza n. 1620 del 3.5.2019-28.5.2019, in riforma parziale della sentenza di	
	prime cure, assolveva la convenuta dal reato di cui al capo 2, con pena ridotta	
	a 2 anni e 3 mesi, confermando nel resto, incluse le condanne a favore della	
	parte civile Regione Liguria. Con sentenza della Corte di cassazione n. 14167	
	del 8.5.2020, la decisione del giudice di appello veniva annullata relativamente	
	alle residue imputazioni (per la Fusco quindi quella di cui al capo 1), con rinvio	
	per la rivalutazione dei fatti di peculato. Con la successiva sentenza n. 28 del	
	11.1.2021-28.2.2021, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Genova	
	condannava Fusco Marilyn, per i fatti di peculato di cui al capo 1, alla pena di	
	anni due e mesi due di reclusione confermando nel resto, ed in particolare	
	quanto alla condanna al risarcimento in favore della costituita parte civile	
	Regione Liguria. Con successiva sentenza n. 6537 del 23.2.2022 la Corte di	
	cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalle parti private, con	
	conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna per peculato in	
	ordine alle imputazioni di cui al capo 1. La Procura invoca a tal riguardo	
	l'efficacia di giudicato dell'accertamento penale di responsabilità, ai sensi	
	dell'art. 651 c.p.p. Per la Procura regionale sarebbe accertato che la convenuta,	
	unitamente ad altri consiglieri regionali del gruppo Italia dei valori, avrebbe	
	utilizzato, consapevolmente e volontariamente, in modo del tutto distorto ed	
	illecito, la provvista di denaro pubblico posta annualmente a disposizione del	
	gruppo consiliare per la realizzazione di attività istituzionali. La contestazione	
	riguarda spese per servizi bar, ristoranti, acquisti di cancelleria, servizi taxi,	
	hotel e biglietti aerei per un totale di euro 20.564,67 nel biennio 2010/2011.	
	Per il dettaglio delle spese suddette il Requirente ha rinviato all'annotazione	
	5	

	della Guardia di finanza del 25.11.2013 prot.n. 235769. La Procura regionale,	
	richiamando gli accertamenti e le conclusioni del giudice penale, ha ritenuto	
	esclusa l'inerenza delle spese in questione alle finalità istituzionali proprie del	
	Gruppo e quindi del Consiglio regionale, in quanto le spese, ai sensi dell'art. 4	
	della legge reg. n. 38/1990, ove non riconducibili ad una delle voci specifiche	
	e di più immediata lettura indicate al comma 3 dell'art. 4 predetto, sono	
	inerenti, e quindi legittime, solo se sostenute "per il funzionamento, per le	
	iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del consiglio di ciascun	
	gruppo consiliare " e, perciò, solo ove direttamente connesse alle attività dei	
	consiglieri regionali nell'esplicazione del loro mandato in collegamento con il	
	proprio elettorato, fermo restando che le spese sostenute dai consiglieri	
	nell'esercizio della loro attività possono formare oggetto di rimborso solo ove	
	non siano già coperte dal trattamento spettante secondo le previsioni di cui alla	
	l.r. n. 3/1987. Per il Requirente pubblico, che anche a tal riguardo richiama le	
	conclusioni del giudizio penale, la documentazione prodotta a sostegno delle	
	spese era di “mera facciata”, per cui sarebbe legittimo presumere delle	
	irregolarità, anche in base ad un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso	
	del denaro, mentre gli interessati si sono trincerati dietro l'affermazione della	
	astratta inerenza della spesa alla funzione consiliare. Secondo la Procura, i	
	componenti del Gruppo in questione avrebbero deciso di ripartirsi i contributi	
	erogati trimestralmente dalla Regione, in via anticipata, riservandosi di	
	trasmettere a posteriori al tesoriere i giustificativi delle spese sostenute. Gli	
	stessi avrebbero prodotto a posteriori documenti di spesa all'unico fine di non	
	dover restituire le somme già percepite anticipatamente, offrendo	
	documentazione, come detto, di “mera facciata”, perché del tutto anonima e	
	6	

	tale da non permettere neppure l'emersione della prestazione sottostante	
	(scontrini nei quali era indicato solo l'importo) ovvero l'astratta riconducibilità	
	della spesa alla funzione istituzionale. Per la Procura, le spese sostenute presso	
	bar e ristoranti sarebbero legittime solo ove oggettivamente correlabili, sulla	
	base di un giudizio di adeguatezza e proporzione, alla funzione consiliare,	
	considerato che ai consiglieri regionali erano garantite, con una specifica	
	indennità mensile, le spese connesse alla partecipazione alle riunioni. Nota la	
	Procura che, con riferimento a dette spese, nel giudizio penale è stato accertato	
	– quanto a Fusco Marilyn – che i locali “omissis”, ove si sono tenuti, con	
	cadenza quasi settimanale molti dei pranzi e delle cene oggetto di rendiconto,	
	erano situati nelle vicinanze dell’abitazione della consigliera che a molte di	
	esse avevano partecipato il marito, G. P., e altro soggetto. Relativamente alle	
	spese per l’acquisto di beni presso cartolerie, il Requirente ha rimarcato la	
	natura del tutto generica della spesa ovvero la giustificazione a mezzo di	
	scontrini privi di ogni indicazione utile per la corretta individuazione dei beni	
	acquistati, essendo tra l’altro molti degli acquisti oggetto di confezione in	
	pacchi regalo. La Procura ha al riguardo richiamato la sentenza penale	
	irrevocabile, che ha evidenziato: “A Fusco sono state, in particolare, contestate	
	le spese per acquisti effettuati presso alcune cartolerie di Genova. Risulta dalle	
	deposizioni testimoniali assunte, nonché dalla documentazione prodotta dal	
	Pubblico Ministero, che detta imputata abbia speso nel corso del 2010 —	
	rendicontandole spesso sotto la voce "spese di cancelleria" poco meno di €	
	4.000,00, per acquisti effettuati, in Genova, presso le cartolerie "omissis"; nel	
	corso del 2011, presso le stesse cartolerie, l'imputata risulta avere speso circa	
	€ 2.000,00. ... Si tratta di scontrini tutti generici, nel senso che non indicano i	
	7	

	beni acquistati”..., e che “la teste omissis, commessa presso la cartoleria	
	"omissis", ha confermato, che l'imputata, in occasione di alcuni acquisti, ebbe	
	espressamente a richiederle l'emissione di scontrini frazionati ed anonimi,	
	ossia privi dell'indicazione del bene oggetto di compravendita. Sulla ulteriore	
	categoria di spese per viaggi anche con pernottamento presso strutture	
	alberghiere al di fuori della Regione Liguria, la Procura richiama ancora una	
	volta la sentenza penale di condanna, per la quale devono ritenersi “non	
	inerenti, e perciò non rimborsabili, tutte le spese (per biglietti aerei, taxi,	
	ristorazione) sostenute in occasione di viaggi fuori Regione ... che gli stessi	
	imputati riconoscono di avere affrontato non già per soddisfare interessi	
	funzionali al mandato consiliare, quanto piuttosto, per garantire "il	
	coordinamento della politica di Italia dei Valori in sede nazionale e in sede	
	regionale", per la "partecipazione a Roma ai Direttivi ed Esecutivi Nazionali	
	del Partito ", ovvero per sostenere, in Sicilia, l'elezione di due candidati	
	espressi dal partito Italia dei Valori, in relazione alle elezioni comunali di	
	Palermo e Enna ... “Si tratta, infatti, di attività che, anche a voler accreditare	
	le versioni degli imputati, risulterebbero effettuate nell'interesse del partito	
	politico di riferimento, i cui costi non potevano perciò ridondare, in ragione di	
	quanto previsto dagli artt. 2 e 4, L.R. n. 38/1990, sulla Regione Liguria”. La	
	Procura deduce inoltre che nel giudizio penale è emerso come vi sia stata una	
	duplicazione, in danno della Regione Liguria, del rimborso dei costi dei	
	biglietti aerei per le tratte Genova-Roma per alcuni viaggi effettuati da Fusco	
	Marilyn. In ordine alle spese sostenute per trasporto, in particolare a mezzo	
	taxi, la Procura richiama la sentenza del giudice penale: “Esclusa ... la	
	rimborsabilità delle spese di taxi sostenuti per i viaggi fuori Regione, poiché è	
	8	

pacifico che ... risiedevano in Genova, ove erano allocati anche i loro uffici, e che, in quanto Consiglieri godevano, per recarsi sul luogo di lavoro, di rimborso forfettario da parte della Regione (art. 4, L.R. n. 3/1987), l'inerenza delle spese di trasporto all'attività consiliare — per massima parte riferibili a spostamenti entro il perimetro cittadino, come dimostrano le ricevute acquisite ed i relativi importi — non appare sostenuta da alcun elemento positivo, se non la labiale affermazione degli imputati. Anche in questo caso, tuttavia, le caratteristiche delle ricevute addotte a sostegno sono del tutto carenti e approssimative: vengono, ad es., omesse non solo l'indicazione del beneficiario della prestazione ma anche gli orari della medesima nonché, nella quasi totalità dei casi, anche il luogo di partenza e quello di destinazione, e, in alcuni, persino l'indicazione del numero del taxi.

In ordine al danno all'immagine, il Requirente ha sostenuto l'effettiva offensività delle condotte suddette in danno dell'amministrazione regionale, al cui servizio avrebbe dovuto agire la convenuta quale rappresentante dell'intera collettività ligure. Nella fattispecie, la perseguibilità del danno all'immagine sarebbe indubitabile atteso che si è al cospetto di condanna penale irrevocabile per molteplici episodi di peculato (art. 314 c.p.) ovvero di reato proprio di un pubblico ufficiale contro la P.A. Rispetto a tale voce di danno il Requirente richiama l'art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i. per il quale "il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale", osservando che, anche per il danno patrimoniale, la Regione Liguria si è costituita parte civile ed a favore della stessa è stato riconosciuto dal giudice penale il risarcimento dei danni subiti. Per la quantificazione del danno in

	questione, il Requirente ha richiamato l'ammontare significativo delle somme	
	complessivamente oggetto delle condotte di peculato; il relevantissimo	
	disvalore sociale connesso ai delitti perpetrati, continuati nel tempo; il ruolo	
	altissimo rivestito dall'autrice degli illeciti, esponente di vertice della politica	
	nel territorio ligure; la notevole diffusione, internamente ed esternamente	
	all'Amministrazione, della <i>notitia criminis</i> , testimoniata da innumerevoli	
	pubblicazioni stampa (doc. n. 9 della fase di sequestro, nonché doc. unico della	
	fase di reclamo, recante articoli di stampa e video di servizi televisivi).	
	L'ammontare del danno all'immagine è stato quantificato, ex art. 1226 del c.c.,	
	in non meno di euro 40.000, ovvero anche in somma superiore, ritenuta di	
	giustizia dalla Sezione.	
	Alta pubblica udienza del 18 gennaio 2024, nessuno presente per la	
	convenuta, il Requirente ha insistito come da citazione, soffermandosi sulla	
	eccezione di prescrizione formulata dalla citata in sede preprocessuale,	
	concludendo per l'accoglimento della domanda e la declaratoria di conversione	
	del sequestro in pignoramento. Il giudizio veniva quindi trattenuto in	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In relazione alla mancata costituzione della citata, il Collegio è	
	chiamato a verificare in via preliminare l'integrità del contraddittorio. Dagli	
	atti versati in giudizio risulta che la citazione, con il pedissequo decreto	
	presidenziale di fissazione dell'odierna udienza, è stata notificata via pec in	
	data 31.7.2023 presso l'Avv. omissis, già difensore della convenuta nella fase	
	preprocessuale, e dall'U.G., in data 7.8.2023, a mani proprie della citata, in	
	10	

Montecatini Terme, via N. Paganini 17.

Rileva il Collegio che, in disparte ogni considerazione circa la validità della prima notificazione, la costituzione del rapporto processuale è avvenuta con la predetta notificazione a mani proprie, ragion per cui, stante la regolarità del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta.

2. Nella discussione dibattimentale la Procura, replicando alla deduzione di parte svolta nella fase preprocessuale, si è soffermata sulla tempestività dell'azione erariale.

2.1. Ai sensi dell'art. 2938 c.c. la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, per cui, salve le eccezioni previste dalla legge, in assenza di rituale deduzione di parte, è precluso al giudice di verificare l'eventuale estinzione del diritto (Cass., I, n. 2063/2000). Questo giudicante è consapevole che, secondo un minoritario, risalente, orientamento giurisprudenziale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno potrebbe essere scrutinata d'ufficio (Sez. Sicilia, n. 191/2002). Ritene tuttavia il Collegio che la regola codicistica, in quanto riguarda la disciplina sostanziale del diritto azionato, trovi applicazione anche in questa sede di responsabilità. A tale stregua, pertanto, non può trovare ingresso l'eccezione di prescrizione già formulata nella fase preprocessuale, ma non reiterata in questa sede.

3. Nel merito, la domanda relativa al pregiudizio diretto è fondata nei seguenti termini.

3.1. In ordine al danno patrimoniale, l'attore pubblico ha contestato spese illecite relative alle annualità 2010 e 2011 per euro, rispettivamente, 8.096,92 e 12.467,75, per un totale di euro 20.564,67. La contestazione erariale riposa sugli accertamenti svolti dal giudice penale, quali in particolare

	risultanti dalla suddetta sentenza di condanna n. 28/2021, resa dalla Corte di	
	appello di Genova, in giudicato. La Procura invoca, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.,	
	l'efficacia di tale giudicato nel presente giudizio di responsabilità e a tal fine	
	richiama testualmente diversi passi della sentenza del giudice penale.	
	3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la sentenza del Tribunale di	
	Genova n. 3123/2017 ha ritenuto Fusco Marilyn responsabile per i fatti di	
	peculato di cui ai capi di imputazione 1 e 2, escluso per quest'ultimo il fatto	
	del primo alinea. La sentenza di appello n. 1620/2019 ha assolto la convenuta	
	dal reato di cui al capo 2, perché il fatto non sussiste, confermando per il resto	
	la pronuncia di prime cure. La sentenza della Cassazione n. 14167/2020, ha	
	annullato la decisione del giudice di appello relativamente alle residue	
	imputazioni (per la Fusco quindi quella di cui al capo 1), con rinvio. La	
	successiva sentenza n. 28/2021 della Corte di appello, emessa in sede di rinvio,	
	ha affermato la responsabilità della convenuta per fatti di peculato, decisione	
	passata in giudicato per effetto della sentenza n. 6537/2022, con la quale la	
	Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità.	
	L'accertamento irrevocabile di responsabilità penale ha quindi riguardato, per	
	la convenuta Fusco Marilyn, i fatti di peculato di cui al capo 1	
	dell'imputazione, giusta sentenza della Corte di appello di Genova n. 28/2021.	
	Per i fatti di cui al capo 2, la sua penale responsabilità è stata esclusa dalla	
	sentenza n. 1620/2019 della medesima Corte, sul quale si è formato il giudicato	
	atteso che la sentenza di cassazione, con rinvio, ha riguardato le residue	
	imputazioni (per la Fusco quindi quelle di cui al capo 1). In forza di quanto si	
	è appena osservato, pertanto, deriva che nel presente giudizio dispiega	
	efficacia vincolante il giudicato di condanna concernente i fatti di peculato di	
	12	

	cui al capo 1 dell'imputazione penale.	
	Alla scelta del Requirente di azionare la responsabilità amministrativa e di invocare l'efficacia vincolante derivante dal giudicato penale di condanna, segue l'applicazione delle regole che presidiano siffatta domanda. Il richiamo al giudicato di condanna non può, infatti, derogare ai criteri che governano l'onere probatorio e segnatamente l'onere della Procura di allegare e provare i profili di danno non espressamente accertati dal giudice penale. Invero, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato. Detto altrimenti, <i>“la sentenza irrevocabile di condanna penale ... fa stato quanto</i> <i>all'accertamento sia dei fatti materiali sia della condotta illecita dell'autore”</i> (Sez. III, n. 522/2013 e, da ultimo, Sez. Liguria, n. 106/2023). E dunque, seppur è preclusa al giudice contabile ogni diversa valutazione che venga a collidere con i presupposti logico-giuridici e con le risultanze e le affermazioni conclusionali della pronuncia di condanna, l'efficacia extra penale del giudicato è relativa solo all'accertamento dei fatti materiali e della condotta illecita dell'autore. Di conseguenza, così come la liceità penale non esclude <i>ex</i> <i>se</i> l'illiceità contabile (<i>ex aliis</i>, Sez. III, n. 273/2021) e dalla illiceità penale non deriva sempre e comunque un danno, nel giudizio contabile si deve accertare che il comportamento del convenuto sia stato foriero – ed in che misura – di pregiudizio per l'erario (Sez. I, n. 5/2020). Orbene, risulta dagli atti di causa che le somme che hanno formato oggetto di peculato giusta capo 1	
	13	

	dell'imputazione penale ammontano ad un totale di euro 10.244,35.	
	Relativamente alle residue spese, la Procura contabile non ha formulato	
	specifiche e autonome contestazioni (i.e., diverse dal mero richiamo	
	dell'efficacia vincolante del giudicato di condanna) volte a dimostrare	
	comunque la natura illecita delle medesime. La citazione in giudizio, infatti,	
	dopo aver richiamato ampi stralci della sentenza penale di condanna n.	
	28/2021, della quale invoca l'autorità di giudicato, opera, per le singole spese	
	contestate, un riferimento <i>per relationem</i> alla annotazione di P.G. della	
	Guardia di finanza prot.n. 235769 del 25.11.2013. L'annotazione predetta	
	riassume (da pag. 87 del pdf) le spese contestate in elenchi nei quali sono	
	riportati gli estremi dei giustificativi (n., data, fornitore, importo). Rispetto a	
	queste spese, tuttavia, come appena detto, non vengono svolti puntuali rilievi	
	circa il loro carattere illecito. Alla luce di quanto osservato, ritiene il Collegio	
	che, relativamente alle spese non esplicitamente considerate dal giudicato	
	penale, sia carente la prova dell' <i>an</i> e del <i>quantum</i> che le stesse si siano risolte	
	in danno all'erario, con la conseguenza che la condanna deve essere	
	circoscritta alle spese che sono state espressamente considerate illecite dal	
	predetto giudicato, pertanto alla somma complessiva di euro 10.244,35.	
	4. E' fondata, nei seguenti termini, la domanda di risarcimento del	
	danno all'immagine.	
	4.1. La Procura erariale ha quantificato in via equitativa, ex art. 1226	
	c.c., in non meno di euro 40.000, ovvero in somma superiore, il danno <i>de quo</i> ,	
	sulla scorta dell'ammontare significativo delle somme complessivamente	
	oggetto delle condotte di peculato, del disvalore sociale dei fatti, continuati nel	
	tempo, del ruolo apicale rivestito dalla convenuta -esponente di vertice della	
	14	

	politica ligure- della notevole diffusione, internamente ed esternamente	
	all'Amministrazione, della <i>notitia criminis</i> .	
	4.2. Osserva il Collegio che l'imputazione per cui è intervenuta	
	condanna, in giudicato, riguarda un tipico reato contro la pubblica	
	amministrazione (art. 314 c.p.). Si tratta di fattispecie delittuosa ricompresa tra	
	i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, per	
	i quali è senz'altro ammissibile l'azione erariale per pregiudizio all'immagine	
	dell'ente (SS.RR. n. 8 del 2015/ QM). Il comportamento della convenuta, nella	
	qualità di consigliere regionale del Gruppo consiliare IDV, risulta	
	assolutamente contrario ai doveri di servizio, ed ha determinato un grave	
	pregiudizio all'immagine dell'Ente regionale, con la quale aveva instaurato, al	
	momento dei fatti, un rapporto di servizio. Si tratta di fatti di peculato reiterati,	
	ovvero di appropriazione di risorse della collettività che, distratte dalla finalità	
	pubblica cui erano destinate, sono state volte a soddisfare esigenze egoistiche,	
	in violazione dell'obbligo costituzionale di adempiere alle funzioni pubbliche	
	con disciplina ed onore (art. 54, c. 2, Cost.). I fatti in questione hanno avuto	
	ampia eco sulla stampa. Per il danno all'immagine sofferto	
	dall'Amministrazione pubblica, la risarcibilità costituisce un principio del tutto	
	consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM)	
	che della Corte di cassazione (Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel	
	ravvisare tale fattispecie nel grave nocumento arrecato al prestigio,	
	all'immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza e quale	
	effetto della condotta delittuosa serbata dai propri agenti. Le condotte	
	delittuose sono di per sé idonee, in particolar modo, ove percepite all'esterno,	
	a pregiudicare l'immagine, il prestigio e la personalità dell'Amministrazione,	
	15	

	senza necessità, affinché tale pregiudizio si realizzi, che siano sostenute e	
	dimostrate “le spese necessarie al ripristino”, le quali, eventualmente,	
	costituiscono solo “uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa	
	del risarcimento” (SS.RR., n. 1/2011/QM). Quest’ultima viene basata su	
	un’analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si	
	fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura oggettiva -inerenti alla	
	natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla	
	reiterazione dello stesso- di natura soggettiva -legati al ruolo rivestito dal	
	pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica amministrazione- di natura	
	sociale -legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed	
	anche all’interno della stessa amministrazione, al <i>clamor fori</i> e alla diffusione	
	ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (da ultimo, Sez. Liguria, n.	
	73/2023). Applicando questi criteri, ed in particolare la diffusione mediatica	
	dei fatti di peculato, la ripetizione degli stessi fatti, il ruolo esponenziale	
	rivestito dalla convenuta al momento delle condotte <i>contra legem</i> e la misura	
	del danno patrimoniale, ritiene il Collegio, in ordine al <i>quantum</i> , di effettuare	
	una valutazione equitativa -non trovando applicazione il criterio legale	
	introdotto dalla sopravvenuta legge n. 190/2012- e fissare la misura del	
	risarcimento in euro 10.000,00.	
	In definitiva la domanda attorea è fondata nei predetti limiti, oltre	
	accessori di legge.	
	Le spese di giustizia seguono la soccombenza della convenuta e sono	
	liquidate come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria,	
	16	

definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della convenuta FUSCO

Marilyn e, in parziale accoglimento della domanda attorea, la condanna al risarcimento, in favore della Regione Liguria, del danno patrimoniale pari ad euro 10.244,35, oltre rivalutazione e del danno all'immagine pari ad euro 10.000,00. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza di condanna, fino al soddisfo.

Dichiara la conversione *ex lege* del sequestro in pignoramento, nei limiti della condanna.

Pone a carico della convenuta le spese di giustizia, che sono liquidate con nota della Segreteria a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Antonino Grasso

Emma Rosati

F.TO DIGITALMENTE

F.TO DIGITALMENTE

DEPOSITO IN SEGRETERIA 19 MARZO 2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

F.TO DIGITALMENTE